

9.2 Certificato di assolvimento dell'obbligo formativo

A richiesta dell'interessato o di terzi soggetti che ne abbiano diritto il CNI, o l'Ordine territoriale, per il tramite della Piattaforma sulla base delle informazioni in essa contenute, rilasciano un certificato relativo all'assolvimento dell'obbligo formativo a una specifica data.

Il certificato riporta:

- lo stato dell'assolvimento dell'obbligo formativo ad una specifica data;
- la data di emissione del certificato;
- una dicitura, se l'iscritto risulta in possesso di meno di 30 CFP, che lo stesso potrebbe essere in regola poiché ha maturato CFP non ancora registrati in piattaforma.

La certificazione può essere redatta sulla base del modello contenuto in piattaforma.

Non è consentito rilasciare a soggetti diversi dall'interessato, salvo l'Autorità Giudiziaria o gli Enti di controllo, il dettaglio degli eventi formativi cui ha preso parte il professionista, registrati in piattaforma.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

10. COMPITI DEGLI ISCRITTI

(cfr. art. 10 Regolamento)

Dato atto che il caricamento dei CFP non formali avviene a carico dei soggetti autorizzati entro 30 giorni dalla data di fine evento, gli iscritti verificano periodicamente il caricamento dei CFP conseguiti attraverso la propria pagina personale accessibile tramite la piattaforma www.formazionecni.it. Gli iscritti comunicano, a partire dal 30° e fino al 90° giorno dalla data di fine evento, il mancato o errato caricamento dei CFP al soggetto organizzatore dell'evento (Ordine o Provider o soggetti autorizzati).

Resta in capo all'iscritto la presentazione entro i termini stabiliti all'interno delle presenti Linee guida, fatte salve proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare, delle istanze relative al riconoscimento dei CFP per attività di apprendimento formale ed informale e relative agli esoneri tramite la piattaforma.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

11. ESONERI

(cfr. Art. 11 Regolamento)

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio Ordine tramite la Piattaforma, ove consentito dalla legge in forma di autocertificazione, e validate dall'Ordine

Territoriale tramite delibera di Consiglio. L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del periodo di cui si chiede l'esonero; fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/paternità che può essere chiesta anche durante il periodo di esonero richiesto. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

La verifica ai sensi di legge dell'autocertificazione resta di competenza dell'Ordine territoriale. L'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/24 terminerà il 09/04/24 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (adeccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica e per maternità), non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'Anagrafe Nazionale dei Crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa-professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

L'Ordine, nell'ambito dell'istruttoria del riconoscimento di esonero, potrà richiedere all'iscritto il certificato medico o documentazione equivalente che attesti la veridicità dei dati indicati.

Eventuali richieste di informazioni contenenti dati sensibili da parte dell'Ordine territoriale in fase di verifica delle autocertificazioni devono essere gestite ai sensi della normativa vigente sulla privacy. Le fattispecie di esonero riconoscibili sono le seguenti:

11.1 Maternità o paternità

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, al genitore iscritto all'esonero di un massimo di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

L'esonero può essere richiesto a partire dai 60 giorni antecedenti la data presunta di nascita del bambino/a e fino al trentesimo giorno antecedente al compimento del 2° anno di vita.

L'esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all'Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

L'esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/24 terminerà il 09/04/24 incluso).

Nel caso di adozione o di affido, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall'età del bambino. Tale esonero è compatibile con l'acquisizione di CFP.

11.2 Malattia o infortunio

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare tramite la piattaforma che nel periodo in oggetto non esercita la professione. L'eventuale verifica ai sensi di legge dell'autocertificazione resta di competenza dell'Ordine territoriale.

Il presente esonero è compatibile con l'autocertificazione per l'aggiornamento professionale informale a condizione che il periodo di esonero complessivo nell'anno sia inferiore a 6 mesi.

11.3 Gravi malattie invalidanti

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50% (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve trasmettere all'Ordine, per il tramite della piattaforma, l'autocertificazione che dichiara l'invalidità con il relativo grado di inabilità. L'Ordine, nell'ambito dell'istruttoria del riconoscimento di esonero, potrà richiedere all'iscritto il certificato medico o documentazione equivalente che attesti la veridicità dei dati indicati.

Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero. L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l'anno di riferimento rimane valida.

In caso di revoca nel primo semestre, l'esonero non ha validità per l'anno di riferimento.

Il presente esonero è compatibile con l'autocertificazione per l'aggiornamento professionale informale.

11.4 Assistenza a persone con grave malattia o infortunio

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l'assistenza al parente impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali.

Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

Durante il periodo di esonero non sono ammissibili le attività di aggiornamento formativo (formale, non formale, informale) e pertanto il presente esonero totale è compatibile con l'autocertificazione per l'aggiornamento professionale informale solo a condizione che il periodo di esonero complessivo nell'anno sia inferiore a 6 mesi.

Se l'assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50% (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da autocertificazione che dichiara l'invalidità con il relativo grado di inabilità. L'Ordine, nell'ambito

dell'istruttoria del riconoscimento di esonero, potrà richiedere all'iscritto il certificato medico o documentazione equivalente che attesti la veridicità dei dati indicati.

Il presente esonero parziale è compatibile con l'autocertificazione per l'aggiornamento professionale informale.

11.5 Zone colpite da catastrofi naturali

Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, gli iscritti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

11.6 Lavoro all'estero

L'iscritto che si trovi all'estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all'estero, l'iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza, per tramite della Piattaforma Nazionale, richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2023 e fine 11 maggio 2024) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l'esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'iscritto inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l'esonero concesso sarà revocato in automatico dall'Anagrafe Nazionale dei Crediti.

Negli altri casi, per l'iscritto che si trovi all'estero, permane la possibilità di formazione all'estero come indicato all'art. 4.7 delle presenti Linee di Indirizzo per i periodi non coperti da esoneri.

11.7 Servizio militare volontario e servizio civile

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi hanno diritto all'esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.